**Superbonus 110%. provvedimenti  dell'agenzia delle entrate con le indicazioni per la cessione  del credito e lo sconto in fattura**

**Nota Ance**

**Come anticipato con la** [**Notizia del 7 agosto**](https://www.confindustria.umbria.it/superbonus-e-sismabonus-al-110-firmati-i-decreti-attuativi/)**, l' Agenzia delle entrate ha emanato il PROVVEDIMENTO 8 AGOSTO 2020**, Prot. n. 283847/2020, che stabilisce le **modalità operative per la cessione dei crediti d’imposta** corrispondenti ai bonus fiscali al 110% **e per fruire dello “sconto in fattura”** (artt.119 e 121 del DL 34/2020, convertito con modifiche nella legge 77/2020), con allegato il **modello di comunicazione** e le relative istruzioni, e la **CIRCOLARE illustrativa n. 24/E dell’8 agosto 2020**, emessa dalla stessa Agenzia delle Entrate.

Con tutto ciò, viene completato il quadro della disciplina attuativa delle suddette agevolazioni che, pertanto, dopo l’approvazione dei due Decreti attuativi sui requisiti tecnici e sul modello asseverazioni, possono ora trovare ampia e definitiva operatività.

Il Provvedimento conferma la possibilità di optare, mediante specifica comunicazione all’Agenzia delle Entrate, per la cessione dei bonus o per lo “sconto in fattura” anche per singoli SAL, per un massimo di due nel corso dei lavori (a cui si aggiunge la rata di saldo) e per un importo di ciascuno di essi almeno pari al 30% del valore dell’intervento agevolato.

In particolare, la comunicazione:

* per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari è inviata dal beneficiario della detrazione, direttamente oppure avvalendosi di un intermediario. Per gli interventi che danno diritto al Superbonus del 110% è inviata esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità;
* per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici è inviata dall’amministratore di condominio, direttamente oppure avvalendosi di un intermediario. Per gli interventi che danno diritto al Superbonus del 110% è inviata dal soggetto che rilascia il visto di conformità, oppure dall’amministratore del condominio, direttamente o avvalendosi di un intermediario;
* deve essere inviata entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese per cui viene esercitata l’opzione. Per le spese sostenute nel 2020 la comunicazione può essere trasmessa a partire dal 15 ottobre 2020;
* per gli interventi di risparmio energetico è inviata a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo al rilascio da parte dell’ENEA della ricevuta di avvenuta trasmissione dell’asseverazione.

A seguito dell’invio della Comunicazione è rilasciata, entro 5 giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni. La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso la Comunicazione, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

In alternativa all’utilizzo diretto in compensazione, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della Comunicazione, i cessionari e i fornitori possono cedere i crediti d’imposta ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione.